

Il giorno 14.12.2016 in Roma

l'Amministrazione della Banca d'Italia, rappresentata dal Vice Capo Dipartimento Risorse umane e organizzazione Augusto Aponte, dal Capo del Servizio Risorse umane Alberto Martiello e da Antonella Caronna del Servizio medesimo

e


la FISAC-CGIL, rappresentata da



ANDRE CACCHIANI

CINZIA OTTAVI

hanno sottoscritto il presente accordo per il personale dell'Area Operativa.



1955.51.21

ANDRE CACCIARI
ANTONIO ABBUCCIO

Le parti convengono che il recepimento delle previsioni contenute nelle *Guidelines* della Banca Centrale Europea n. 2015/855 e n. 2015/856 del 12 marzo 2015 avvenga secondo la seguente disciplina, che integra quanto già previsto dal Regolamento del Personale in tema di obblighi, divieti e sanzioni disciplinari per il personale della Banca.

Doni e altre utilità

1. Il dipendente in nessun caso sollecita o accetta, per sé o per altri, vantaggi, regali, o altre utilità, comunque correlati alla propria posizione in Banca o allo svolgimento delle proprie funzioni, da soggetti (terzi estranei o altri dipendenti, enti, società) in qualsiasi modo interessati alla posizione o alle funzioni medesime.

2. In deroga a quanto previsto nel comma precedente, sono ammesse le liberalità e le altre utilità di modico valore o che siano d'uso nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e delle consuetudini nazionali o internazionali. Per modico valore si intende un valore che non ecceda i 50 euro, anche sotto forma di sconto o altra facilitazione. Tale deroga non trova applicazione con riguardo alle liberalità offerte dalle istituzioni creditizie/finanziarie in occasione di ispezioni e di interventi revisionali, con esclusione di quelle di trascurabile valore offerte nell'ambito di incontri di lavoro.

3. Il dipendente che effettui interventi, in ragione delle funzioni svolte in Banca, in convegni, seminari e simili, non accetta, per essi, denaro o altre utilità; in tali casi, il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno a carico dell'ente organizzatore è ammesso nei limiti in cui queste siano previste anche per gli altri partecipanti.

4. Il dipendente restituisce senza indugio ovvero consegna alla Banca le liberalità comunque ricevute ed eccedenti il modico valore. Il dipendente ha inoltre l'obbligo di informare l'Amministrazione di ogni offerta che gli venga indirizzata di liberalità di importo particolarmente elevato.

Trattamento delle informazioni

1. Il dipendente, anche successivamente alla cessazione del rapporto di impiego con la Banca, non utilizza a proprio o altrui vantaggio le notizie e informazioni acquisite in ragione dell'attività svolta per la Banca. In particolare, non trae vantaggio per sé o per altri dalla trattazione o dalla conoscenza di affari della Banca e non abusa delle informazioni privilegiate.

2. Al dipendente è vietato, in particolare:

- effettuare operazioni finanziarie, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate;
- raccomandare o indurre altri, sulla base di informazioni privilegiate, al compimento di operazioni finanziarie;
- comunicare informazioni privilegiate a terzi, salvo che tale comunicazione sia dovuta ad esigenze di servizio e nei limiti di quanto strettamente necessario.

3. Per “informazione privilegiata” si intende un’informazione in grado di influenzare il mercato, non pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, emittenti strumenti finanziari o strumenti finanziari.

4. Per “informazione in grado di influenzare il mercato” si intende un’informazione, di carattere preciso, la cui pubblicazione è suscettibile di avere un effetto significativo sui prezzi delle attività o sui prezzi nei mercati finanziari.

5. Il dipendente che, in ragione della propria posizione in Banca, sia abilitato ad accedere a informazioni privilegiate, vi accede e le usa solo per ragioni di servizio e ne assicura la protezione nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Investimenti finanziari

1. I dipendenti che svolgono attività di supervisione sugli intermediari e risoluzione delle crisi e attività alle stesse correlate non effettuano operazioni finanziarie private su strumenti finanziari di emittenti vigilati (salve le azioni della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d’Italia). Il divieto si applica anche agli strumenti emessi da soggetti non vigilati dalla Banca d’Italia, per i dipendenti che partecipino a gruppi congiunti di vigilanza sugli stessi.

2. I dipendenti che svolgono attività di supervisione sui mercati e sul sistema dei pagamenti e attività alle stesse correlate non effettuano operazioni finanziarie private su strumenti finanziari emessi da soggetti nei confronti dei quali svolgono attività di controllo.

3. I dipendenti che svolgono operazioni di investimento riguardanti le attività in euro e in valuta e l’oro di proprietà della Banca nonché di gestione delle riserve in valuta e in oro di pertinenza della BCE e attività alle stesse correlate non effettuano operazioni private in azioni e obbligazioni *corporate* oggetto di investimento da parte della Banca nell’intero periodo compreso tra l’avvio e la conclusione delle negoziazioni e segnalano entro 30 giorni le operazioni finanziarie private di natura critica effettuate.

4. I dipendenti:

- che svolgono attività connesse alla formulazione e alla conduzione delle operazioni di politica monetaria nonché alla valutazione e al controllo dei rischi finanziari su tali operazioni;
- ovvero che, in ragione del proprio ufficio, abbiano accesso a informazioni privilegiate connesse alle operazioni di sostegno straordinario di liquidità;

segnalano entro 30 giorni le operazioni finanziarie private di natura critica effettuate.

5. Al fine di prevenire l’abuso di informazioni privilegiate, i dipendenti, indipendentemente dalle funzioni cui sono addetti, segnalano entro 30 giorni dall’effettuazione le operazioni finanziarie private di natura critica di cui al comma 6, lettere a), c) e d), che eccedano la soglia di euro 60.000 nel semestre. Tali segnalazioni saranno effettuate secondo modalità idonee a garantire adeguati presidi di riservatezza.

6. Un’operazione finanziaria privata è considerata di natura critica quando sia o possa essere percepita come strettamente collegata all’esercizio delle funzioni della Banca. Tra le operazioni finanziarie private di natura critica, indicate in disposizioni attuative, sono comprese le seguenti tipologie:



- a) operazioni in azioni e obbligazioni emesse da società finanziarie stabilite nell'Unione (salve le operazioni in azioni della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia);
- b) operazioni in valuta, operazioni su oro, negoziazione di titoli governativi dell'area dell'euro;
- c) operazioni a breve termine, ossia l'acquisto e la successiva vendita, o viceversa, del medesimo strumento finanziario entro un mese;
- d) operazioni su strumenti derivati relativi agli strumenti finanziari elencati nelle lettere da a) a c) e in organismi di investimento collettivo il cui fine principale sia l'investimento in tali strumenti finanziari.

7. Ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui ai commi precedenti, la Banca si riserva di individuare, sulla base delle *best practices* affermatesi in ambito SEBC e tra le NCA, i dipendenti e le forme di investimento che - in relazione al ruolo ricoperto, alle caratteristiche dell'operazione e dell'attività svolta dal dipendente - sono soggetti a minori limitazioni

8. Non sono soggetti alle limitazioni di cui ai precedenti commi gli investimenti realizzati conferendo pieni poteri di gestione a un soggetto terzo e con modalità tali da escludere che il beneficiario abbia conoscenza dell'oggetto dell'investimento.

9. Nel momento in cui diviene soggetto alle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 4 del presente articolo, il dipendente dà comunicazione all'amministrazione delle attività finanziarie detenute, con riferimento alle quali ritiene che possa insorgere una situazione di conflitto di interessi anche solo apparente. Analogo obbligo di comunicazione fa carico al dipendente soggetto alle prescrizioni di cui ai commi da 1 a 4, con riferimento alle attività finanziarie acquisite in forza di successione ereditaria, donazione o mutamento dello stato di famiglia. Con riferimento alle attività finanziarie per le quali ha effettuato tali comunicazioni, il dipendente comunica altresì le relative operazioni di disinvestimento.

Verifica sul rispetto delle norme

Il dipendente collabora con l'Amministrazione nelle attività di verifica sul rispetto delle presenti disposizioni. In particolare, il dipendente fornisce all'Amministrazione, nell'ambito dei controlli da questa svolti sul rispetto delle previsioni in materia di investimenti finanziari, le informazioni e la documentazione richieste.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione si impegna a fornire un'informativa preventiva alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo in merito alle scelte organizzative connesse all'introduzione della figura del Responsabile per l'etica aziendale e alle relative attribuzioni, nonché alle modalità di segnalazione e di interlocuzione con l'Amministrazione per quanto riguarda le operazioni finanziarie private di natura critica.



*

*

*

In relazione a quanto sopra previsto in tema di Doni e altre utilità, l'art. 4 del Codice etico per il personale della Banca d'Italia è abrogato.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione si impegna ad adottare tutte le iniziative formative e informative necessarie a supportare l'implementazione della presente disciplina.

La FISAC-CGIL si riserva di chiedere all'Amministrazione, entro 24 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, un incontro per valutare l'impatto effettivo della presente disciplina sul personale.

Dichiarazione a verbale

L'Amministrazione si impegna a confrontarsi con le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo sul tema delle attività extra-Banca del personale nel corso del 2017.

A handwritten signature consisting of two distinct, stylized marks.A handwritten signature consisting of a single, continuous, wavy line.

La Delegazione dell'Amministrazione stipula il presente accordo per conto del Direttore Generale con riserva di sottoporlo al Governatore, il quale lo valuterà in sede di Consiglio Superiore affinché l'accordo stesso sia approvato o respinto nel suo complesso.

PER L'AMMINISTRAZIONE

A. Sperto
Elm. M. M. M.
Ant. G. G. G.

PER LA FISAC-CGIL

Antonio Bonabini
Enrico G. G.
D. G. G. G. G.

